Decreto «anti-crisi»: abrogazione del libro soci nelle S.r.l.

Il decreto «anti-crisi» ha introdotto importanti novità riguardanti le S.r.l. che, dal 30 marzo 2009, vedono la soppressione dell'obbligo di tenuta del libro soci e del deposito presso il Registro delle imprese dell'elenco soci unitamente al bilancio d'esercizio.

di **Luigi Ferrajoli**

AVVOCATO E DOTTORE COMMERCIALISTA - STUDIO FERRAJOLI LEGALE TRIBUTARIO IN BERGAMO E BRESCIA

A partire **dal prossimo 30 marzo**, quale sessantesimo giorno decorrente dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto «anti-crisi» (D.L. 29 novembre 2008, n. 185, conv. con modif. con L. 28 gennaio 2009, n. 2), le **S.r.l.** da un lato non saranno più tenute ad avere il **libro soci**, essendone prevista la **soppressione**, dall'altro **non** dovranno **più depositare l'elenco soci**, unitamente al **bilancio di esercizio**, presso il **Registro delle imprese**.

Ne derivano importanti **conseguenze** sul piano sia formale sia sostanziale.

Si ritiene utile, dunque, confrontare gli attuali articoli interessati dalla riforma con quelli contenuti nel decreto, al fine di evidenziare le **variazioni** e gli **effetti** intervenuti con le nuove disposizioni.

Il Registro delle imprese assume tutte le funzioni cui era destinato il libro sociale

FUNZIONE del LIBRO SOCI SECONDO l'ATTUALE DISCIPLINA

Per comprendere appieno il reale significato delle modifiche legislative, è d'obbligo esaminare, in via preliminare, l'attuale disciplina di cui agli artt. 2478 e 2478-bis del Codice civile.

L'art. 2478, co. 1, n. 1, c.c. prescrive che nel **libro dei soci** debbano essere **indicati**:

- il **nome dei soci**;
- la **partecipazione** di spettanza di ciascun socio;
- i **versamenti** fatti sulle partecipazioni;
- le **variazioni** delle persone dei soci.

È opportuno evidenziare che la scelta legislativa di **indicare** la **partecipazione** di **spettanza** di ciascun titolare di quote sociali si pone come **opzione obbligata**, dal momento che l'indicazione della percentuale di partecipazione potrebbe non essere proporzionale al conferimento e, dunque, l'indicazione dei versamenti effettuati, pur prevista dalla norma, potrebbe non essere sufficiente ad individuare il peso del socio all'interno della società.

Nel libro soci, inoltre, devono essere annotati, secondo quanto previsto dall'art. 2470 c.c.:

- il **trasferimento** delle **partecipazioni sociali** (co. 1);
- le **dichiarazioni** degli **amministratori** relative all'indicazione dell'**unico socio** o al **cambiamento** di quest'ultimo (co. 4);
- le **dichiarazioni** relative alla **costituzione** o **ricostituzione** della **pluralità** dei **soci** (co. 5).

In detto libro, infine, deve essere annotato anche l'**atto** di **espropriazione** della partecipazione (art. 2471, co. 1, c.c.).

Nulla dice il disposto normativo in merito all'annotazione, nel libro dei soci, di eventuali **vincoli** posti sulle **partecipazioni**, mancanza che può esser colmata attraverso l'applicazione analogica dell'art. 2352 c.c., dettato in materia di società per azioni.

Il libro soci ha la **funzione** di **dare certezza** ai **rapporti** tra **socio** e **società** consentendo, in particolare, di documentare il contenuto e le vicende di ogni partecipazione sociale. I soci, infatti, con la stipulazione del contratto sociale diventano **membri** di una **struttura organizzativa** creata allo scopo di esercitare in comune un'attività per **finalità** di

lucro. [1]

Le annotazioni eseguite nel libro soci sono destinate a dar conto di questa realtà e costituiscono, da un lato, il **presupposto** per l'**esercizio** dei **diritti sociali** e, dall'altro, la **condizione** per l'**adempimento** delle **obbligazioni** derivanti dalla partecipazione sociale.

Al riguardo è stato affermato che «*l'iscrizione ha carattere costitutivo della qualità di socio, poiché l'acquisto di questa richiede necessariamente l'inserimento nella struttura societaria, il quale è formalizzato appunto nell'iscrizione: non sembra verosimile, infatti, che si possa parlare di una posizione giuridica di associato che non può essere fatta valere verso la società*». [2]

L'art. 2478-bis, co. 2, c.c. impone l'**obbligo** di **depositare** presso il Registro delle imprese, unitamente alla **copia** del **bilancio** approvato, l'**elenco** dei **soci** e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali. Questo adempimento, contrariamente a quello di cui all'articolo sopra descritto, assolve alla **funzione** di **pubblicità notizia**, ovvero di rendere noto a terzi la composizione della compagine sociale.

Se da un lato, dunque, il **libro soci** ricopre un **ruolo** meramente **interno** alla società, dall'altro l'**elenco soci** da depositare al Registro imprese ha unicamente **efficacia esterna** nei confronti dei terzi.

Esercizio dei diritti sociali

La legittimazione all'esercizio dei diritti sociali è strettamente **correlata** allo *status* di socio, ossia è subordinata al dato di immediata evidenza e di sicura apprezzabilità rappresentato dall'iscrizione nel libro dei soci. Esiste, dunque, una netta **distinzione** tra **legittimazione** all'esercizio dei diritti sociali e **titolarità** della quota sociale, condizioni che di consueto, ma non di necessità, si presentano congiunte.

Attengono alla sfera della **legittimazione**, e soltanto ad essa:

- la **partecipazione** all'**assemblea**;
- l'esercizio del **diritto** di **voto**;
- il diritto di **controllo** dei **soci**;
- il diritto alla **riscossione** dei **dividendi**.

Partecipazione all'assemblea: la convocazione

L'art. 2484 c.c. prevede che la raccomandata contenente l'avviso di **convocazione** dell'**assemblea** debba essere spedita ai titolari di quote sociali nel domicilio risultante dal libro soci almeno **otto giorni prima** dell'adunanza. Dalla norma si evince che l'omessa iscrizione nel libro impedisce al socio di partecipare all'assemblea, in quanto manca la legittimazione che solo la suddetta formalità conferisce.

L'**indicazione** del **domicilio** nel libro dei soci è, invece, concepita dal Legislatore come **funzionale** alle esigenze di **rapida** e **sicura convocazione** dell'organo assembleare. Il socio, dunque, non può pretendere che gli siano recapitati avvisi, da parte della società, in un luogo diverso da quello che egli stesso ha indicato risolvendosi, peraltro, le eventuali inesattezze di tali indicazioni in un danno per il socio stesso.

La **mancanza** o l'**inesatta indicazione** del domicilio nel libro soci, o l'**omessa comunicazione** della sua **variazione**, non vizia pertanto il procedimento di convocazione, non potendosi ritenere compiuta alcuna irregolarità formale anche ai fini della validità della deliberazione assunta.

Esercizio del diritto di voto

L'**iscrizione** nel libro soci, inoltre, è **requisito fondamentale** per l'esercizio del diritto di voto. Ed invero l'art. 2479, co. 5, c.c., attribuendo al voto **valenza proporzionale** alla partecipazione del socio, di fatto ne condiziona l'esercizio a coloro che sono iscritti nel libro soci, con la conseguenza che il **peso** assunto dal **voto** del socio in sede di deliberazione è **desumibile** dal **libro** stesso.

La rilevanza dell'iscrizione nel libro soci ai fini dell'esercizio del voto è ancor più evidente nell'ipotesi di **cessione** di **quote**. Può accadere, infatti, che la volontà assembleare si formi regolarmente anche quando le delibere siano assunte con il voto determinante di colui che sul piano sostanziale non sia titolare delle quote sociali, ma formalmente ne risulti tale. Appare inevitabile la conclusione che nessuna rilevanza possono assumere nei confronti della società i **vizi** del **titolo** sulla base del quale si è proceduto all'iscrizione.

Può accadere anche che la delibera assembleare venga adottata con la partecipazione del **socio non** ancora **iscritto**. In tal caso la delibera potrà essere impugnata ma, al contrario, non via sarà motivo di invalidità, almeno sotto il profilo formale, se le fasi dell'*iter* procedurale sono state rispettate nella loro successione sostanziale e cronologica.

Nella sostanza l'iscrizione nel libro soci «*degrada*

1) *Si ricorda la definizione di contratto sociale di cui all'art. 2247 c.c.*

2) *Cfr. Palladino,* «Osservazioni sull'iscrizione nel libro dei soci di S.r.l.», *nota a Trib. Bologna, 5 febbraio 1992, in* Le Società, *1993, pag. 967.*

ad adempimento di natura meramente certificativi ed esecutiva del passaggio di proprietà». 3) Ed infatti l'iscrizione nel libro soci, come sottolineato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 12752/1997, è un «*atto a contenuto meramente ricognitivo, come tale privo di natura negoziale, destinato a dare conto della realtà sociale e rappresentante al tempo stesso il presupposto per l'esercizio dei diritti sociali e per l'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla partecipazione alla società*».

Controllo dei soci

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori **notizie** sullo **svolgimento** degli **affari sociali** e di **consultare**, anche tramite professionisti di loro fiducia, i **libri** sociali ed i **documenti** relativi all'amministrazione.

È di tutta evidenza che l'**iscrizione** nel libro soci costituisce il **presupposto** per esercitare legittimamente il **diritto** di **controllo**, sia nella forma del diritto d'informazione sia di consultazione, sull'amministrazione e corretta gestione della società. Le stesse considerazioni valgono in relazione a quanto prescritto dall'art. 2479, co. 3, c.c.

La norma dispone che l'azione di **responsabilità** contro gli **amministratori** può essere promossa da ciascun socio, senza che necessariamente intervenga una delibera dell'assemblea. Inoltre, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, il socio può chiedere al giudice che sia adottato un **provvedimento cautelare** (dietro prestazione di apposita cauzione se richiesta dal giudice) di revoca degli amministratori.

Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, la società può **rinunziare all'azione di responsabilità** (o può essere oggetto di transazione) nei confronti dell'**amministratore**, ma occorre una maggioranza dei soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale ed è necessario che non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il decimo del capitale sociale.

Quanto al **diritto di esaminare il libro dei soci**, va osservato che, benché la disposizione in esame non faccia alcun cenno al riguardo (così come prevede l'art. 2422, co. 1, c.c. in tema di società per azioni), non si tratta di vera e propria lacuna posto il diritto di consultazione, praticamente illimitato, che il Legislatore ha concesso al socio di società a responsabilità limitata.

Dalla lettura delle menzionate disposizioni emerge con tutta chiarezza che il **socio**, se **non** risulta **iscritto** nell'apposito **libro**, pur avendo il **titolo** che legittimi la titolarità della sua partecipazione, **non** ha **facoltà** di esercitare i diritti di controllo che la legge gli attribuisce.

Al diritto potestativo di controllo, riconosciuto dal Legislatore al socio, corrisponde «*uno stato di soggezione del destinatario, che non ha alcun potere, né può sollevare alcuna contestazione, che non sia quella relativa alla titolarità del diritto*». 4)

Obbligo di conferimenti e diritto di riscossione dei dividendi

La quota di partecipazione nelle S.r.l. esprime un fascio di diritti e doveri che scaturiscono, in modo diretto o indiretto, dal contratto sociale e che trovano il loro fondamento nella causa del contratto. La **società** viene **costituita**, infatti, dietro **conferimento** di **beni** o **servizi**, al fine di esercitare un'attività economica in comune con lo scopo di dividere gli utili.

Da un lato, il soggetto che sottoscrive il contratto sociale diventa socio, con ciò **obbligandosi** ad **eseguire** i **conferimenti determinati** in sede di costituzione e strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale. Dall'altro, lo *status* di socio conferisce il diritto di concorrere alla deliberazione, in sede di assemblea, sulla **distribuzione** dei **dividendi**.

La decisione dei soci che approva il bilancio, infatti, decide anche sulla **distribuzione** degli **utili** (art. 2478-bis, co. 3 e 4, c.c.), purché realmente conseguiti e risultanti da bilancio regolarmente approvato. Come sopra precisato, il diritto di partecipare all'assemblea e di esercitare il diritto di voto trova esclusiva legittimazione dall'iscrizione del socio nell'apposito libro.

Trasferimento di quote di S.r.l.

L'attuale disciplina relativa al trasferimento delle partecipazioni sociali di S.r.l., ex art. 2470 c.c., si articola in tre passaggi:

- l'**atto** di trasferimento, con **sottoscrizione autentica**, deve essere **depositato** entro **30 giorni**, a cura del **notaio autenticante**, presso l'Ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale;
- l'**iscrizione** del trasferimento va effettuata anche nel **libro soci**, su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito;
- il trasferimento delle partecipazioni ha **effetto** di fronte alla **società** dal **momento** dell'**iscrizione**

3) *Si vada Cass. 9314/1995.*
4) *Trib. Biella, sent. 18 maggio 2005, in* Le Società, *2006, pag. 50.*

nel libro dei soci.

Nella sostanza l'atto di trasferimento di quote, basato sul consenso delle parti, è **immediatamente** valido ed **efficace** *inter partes*. L'atto di cessione nei confronti della società, invece, ha effetto dal momento dell'iscrizione nel libro soci, mentre l'iscrizione dell'atto di cessione nel Registro delle imprese è necessaria ai fini della conoscibilità ed opponibilità del passaggio della titolarità della quota a terzi.

Esiste un indubbio rapporto di **consequenzialità** tra l'**adempimento pubblicitario** e successiva **iscrizione** nel **libro soci**, in quanto il primo costituisce presupposto in senso tecnico del secondo: la legittimazione dei diritti sociali deriva dal perfezionamento di un *iter* pubblicitario complesso e non dalla sostanziale titolarità della quota quale risulta dal titolo di trasferimento.

Detta disciplina presta il fianco ad alcune **critiche**, [5] la più evidente delle quali è costituita dalla **mancanza di un termine** entro cui effettuare l'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci e, dunque, la **mancanza di sanzioni** in caso di violazione della disposizione. È, pertanto, facilmente prevedibile l'ipotesi di un **libro soci non aggiornato**, con innumerevoli conseguenze negative.

In primo luogo potrebbero sorgere **problemi** in ordine alla **convocazione dei soci**, visto che l'art. 2479-bis, co. 1, c.c. prevede che la convocazione vada effettuata ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci. In secondo luogo non mancano perplessità in ordine al caso di **trasformazione** di società da **unipersonale** in **pluripersonale** o viceversa.

L'art. 2470, co. 4 e 5, c.c., infatti, impone agli amministratori di provvedere al deposito per l'iscrizione nel Registro delle imprese, di un'apposita dichiarazione, entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro soci, indicando la data di tale iscrizione. Il problema nasce allorché tale scadenza decorre dall'iscrizione nel libro soci del trasferimento, senza però che esistano dei termini di attuazione rispetto al primo dei sopra citati passaggi.

È oltremodo preoccupante la circostanza della **mancata registrazione del titolo**, per effetto della quale l'acquirente di quote di S.r.l. non può esercitare i diritti di socio. Certamente l'iscrizione deve essere preceduta da un'**attività di controllo** da parte dell'organo amministrativo, volta ad accertare la legittimità formale del titolo di trasferimento.

L'acquirente ha l'onere di chiedere l'iscrizione, previa esibizione del titolo traslativo formalmente idoneo a trasferire la titolarità della quota e previo deposito presso il Registro delle imprese, ma in verità si tratta di un **atto dovuto** da parte della **società**, con la conseguente eventuale **responsabilità** degli **amministratori**, ex art. 2395 c.c., per gli eventuali **danni** causati dal loro **inadempimento**.

Per tale ragione, secondo quanto affermato da autorevole giurisprudenza di merito, «*l'annotazione nel libro dei soci dell'atto di trasferimento della partecipazione sociale, essendo atto dovuto da parte della società, se preceduto da regolare e comprovato deposito dello stesso presso il Registro delle Imprese, costituisce valido e sufficiente presupposto per la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali da parte dell'acquirente*». [6]

NOVITÀ LEGISLATIVE: EFFETTI

Il decreto «anti-crisi» prevede la **soppressione** del **libro soci** per le S.r.l., esattamente dopo 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione. La nuova norma dispone che:

- gli **effetti** che finora conseguivano all'iscrizione nel libro soci in futuro dovranno essere riferiti al **deposito** nel **Registro imprese**;
- **scompare** l'**obbligo** di predisporre l'**elenco** dei **soci** in sede di **bilancio** e di **depositarlo** nel Registro imprese;
- se il libro soci e il Registro imprese **non** sono **allineati**, nei prossimi 60 giorni gli amministratori delle S.r.l. devono provvedere all'**aggiornamento** del **Registro**.

All'abrogazione dell'adempimento storico, facente capo agli amministratori, di istituire, compilare ed aggiornare il libro soci, fa seguito un **nuovo** e **importante ruolo** del **Registro** delle **imprese**, che **assume** tutte le **funzioni** a cui era destinato il **libro sociale**.

Modifiche di legge

Secondo quanto prescritto all'art. 12, co. da 12-quater a 12-undecies, D.L. 185/2008, conv. con modif. con L. 2/2009, la legittimazione ad esercitare i diritti sociali si acquisterà con il **deposito al Registro imprese dell'atto** dal quale deriva l'assunzione della qualità di socio. In tema di **cessione di quote**, gli effetti del trasferimento nei confronti della società si produrranno in capo all'acquirente non più dall'iscrizione del libro soci, ma dal deposito del contratto presso il Registro delle imprese.

Per far valere i propri diritti nei confronti della società, l'acquirente non dovrà quindi più chiedere all'amministratore di trascrivere il suo nominativo

5) *Al riguardo, Di Pace*, «Le problematiche della disciplina della S.r.l. tuttora aperte all'indomani del D.Lgs. n. 37/2004», *in* Le Società, *2004, pag. 833.*

6) *Corte d'Appello Bologna, sent. 10 gennaio 2003.*

nel libro soci.

Sarà difatti sufficiente che l'**acquirente** dimostri di essere **in possesso** del **contratto** di **acquisto** e della **ricevuta** dell'avvenuto **deposito** dello stesso, da parte del notaio o del commercialista, nel Registro delle imprese.

A seguito di tale deposito, senza che sia necessaria la successiva trascrizione, il nuovo socio potrà esercitare i **diritti sociali** relativi a:

- legittima **partecipazione** alle **assemblee** ed esercizio del **diritto di voto**;
- **riscossione** dei **dividendi**;
- **opzione** in caso di aumenti di capitale e di **prelazione** se prevista in atto;
- **alienazione** della **partecipazione** con effetti validi nei confronti della società;
- **ispezione** dei **libri sociali** e dei **documenti contabili**;
- **impugnazione** delle **delibere assembleari** viziate.

Quanto all'**opponibilità** dell'atto a **terzi**, questo effetto si produrrà, senza che al riguardo siano intervenute modifiche, a seguito dell'iscrizione dello stesso nel Registro delle imprese. Può accadere, quindi, che il trasferimento sortisca effetti nei confronti della società prima di risultare opponibile a terzi.

Va rammentato, infatti, che, secondo la vigente normativa, il libro soci viene **aggiornato** a seguito del deposito dell'atto al Registro delle imprese, ma tale procedura viene comunemente posta in essere solo dopo l'iscrizione dell'atto al Registro.

Ciò in quanto gli amministratori modificano il libro soci solo dopo aver verificato la **reale iscrizione** del **trasferimento** al Registro delle imprese, **non esistendo** peraltro, come sopra evidenziato, un **termine** entro cui gli amministratori debbano provvedere all'**aggiornamento**.

Nella sostanza il dettato di legge **anticipa** gli **effetti** del **trasferimento** di quote nei confronti della società rispetto all'opponibilità a terzi, nonché **elimina** una serie di **responsabilità** in capo agli **amministratori** per la colpevole ritardata registrazione o per la registrazione in spregio a specifiche clausole dell'atto costitutivo.

Dall'eliminazione del libro soci deriva, inoltre, l'**abolizione** di diversi **adempimenti formali**, tra cui si ricorda che scompare non solo l'obbligo di **iscrizione** del **nuovo socio** a seguito di **cessione** di **quote**, ma anche l'annotazione nel caso di **pignoramento** di quote, e l'iscrizione di **pegno** o **usufrutto** sulla partecipazione.

Viene meno altresì l'obbligo di iscrivere le dichiarazioni degli amministratori relative all'unico socio o alla costituzione della pluralità dei soci, con la conseguenza che la dichiarazione va depositata nel Registro delle imprese entro trenta giorni decorrenti non più dall'iscrizione nel libro soci, ma dall'avvenuta variazione della compagine sociale.

Va, inoltre, osservato che la **funzione** che ricopriva il **libro soci** diventa **ora propria** del **Registro** delle **imprese**. Per effetto delle modifiche di legge, infatti, viene modificato l'art. 2472 c.c. secondo cui, in occasione della cessione di quote, il socio cedente è obbligato in via solidale con l'acquirente ad effettuare i versamenti ancora dovuti sulla quota sottoscritta. Detto regime di **corresponsabilità decorre** non più dalla data di iscrizione del trasferimento nel libro soci ma dall'**iscrizione** del **trasferimento** nel **Registro** delle **imprese**.

Con la modifica dell'art. 2479-bis c.c. muta, altresì, il **domicilio** di **riferimento** presso il quale effettuare la convocazione assembleare, non essendo più quello risultante dall'iscrizione del libro soci, bensì quello **risultante** dal **Registro** delle **imprese**.

Conseguenze ed effetti delle nuove disposizioni di legge: esercizio dei diritti sociali

L'abrogazione del libro soci determina l'**acquisto** della **legittimazione** all'**esercizio** dei **diritti sociali** col **deposito** presso il **Registro** delle imprese dell'**atto** dal quale deriva l'assunzione dello *status* di socio.

La legge fa esplicito riferimento al «deposito» dell'atto e, quindi, alla sua «**protocollazione**» e non alla sua «iscrizione», con la conseguenza che la sola protocollazione **non** rende **visibile** l'atto a **chi** esegue una visura camerale. Potrebbe succedere anche che un atto depositato e protocollato non venga poi iscritto a causa, per esempio, di un rifiuto da parte del Registro imprese.

L'eliminazione del libro soci si espone a diverse **critiche**. In primo luogo gli **amministratori non** potranno **più controllare** che la **circolazione** delle **partecipazioni** avvenga nel **rispetto** dello **statuto sociale**.

Così come affermato da Angelo Busani, [7] se in uno statuto di S.r.l. è, ad esempio, stata collocata una **clausola** di **intrasferibilità** (di gradimento o di prelazione) **violata** dal socio che cede la sua partecipazione, attualmente gli amministratori, ricevendo l'atto di cessione per la sua iscrizione nel libro soci, sono in grado di rifiutare di eseguire l'annotazione. Nel momento in cui verrà meno il libro soci e gli atti di cessione di quote avranno effetto verso la società solo con il loro deposito nel Registro, come

7) *A. Busani*, «Il libro soci in pensione dal 30 marzo», *ne* Il Sole 24 Ore, *29 gennaio 2009, pag. 24.*

dovrà essere valutato, per esempio, l'**atto iscritto abusivamente**? Quali **contromisure** si possono o devono adottare per impedire (in via preventiva) o per togliere di mezzo (una volta che l'atto sia stato iscritto) l'iscrizione abusiva? Come valutare la **responsabilità** del professionista che deposita atti di cessione in dispregio delle norme statutarie?

Dato, poi, che l'esercizio dei diritti sociali deriva dal deposito dell'atto dal quale il socio deriva la titolarità della propria partecipazione, gli **amministratori** dovranno **continuativamente monitorare** il Registro imprese: ad esempio, per sapere chi sono i soci da convocare in assemblea (e i loro indirizzi, cui dirigere l'avviso di convocazione).

In termini analoghi il **socio** che **intende** esercitare i suoi **diritti** dovrà munirsi della **documentazione** che **dimostri** la sua **legittimazione**. E ancora, va osservato che molti statuti contengono il riferimento al libro soci.

Queste clausole dovranno essere lette con riferimento all'atto depositato presso il Registro delle imprese con cui il socio ha acquistato tale qualità.

Sarà, quindi, onere degli amministratori richiamare i soci sulla necessità di adeguare lo statuto conformemente alla nuova disciplina normativa. Il **libro soci** è, comunque, abrogato per le sole S.r.l., mentre **rimane** per le **S.p.a.** e nelle **cooperative** disciplinate dalle norme delle S.r.l.

Trasferimento con firma digitale

Il decreto «anti-crisi» apporta delle modifiche di rilievo anche per il **trasferimento** di **partecipazioni sociali sottoscritte** con **firma digitale**. Al riguardo viene abrogato il secondo periodo del co. 1-bis dell'art. 36, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con modif. con L. 6 agosto 2008, n. 133, con il quale **viene meno** ogni **differenza** sostanziale tra **trasferimenti** curati dagli **studi notarili** e quelli effettuati dai **commercialisti**.

Con le nuove norme, infatti, l'abolizione del libro soci comporta il venir meno anche della previsione secondo cui nel caso di intervento del commercialista l'iscrizione del trasferimento nel libro soci avveniva a seguito di richiesta consunta dell'alienante e dell'acquirente mentre nel caso di trasferimento effettuato a mezzo di studio notarile era sufficiente la richiesta di uno dei due.

La sostanziale **equiparazione** fra le due **procedure** viene, peraltro, avvalorata da un'ulteriore novità in tema di pagamenti dell'imposta di registro sui trasferimenti *de quo*.

Anche i commerciatisi vengono ora obbligati al **pagamento telematico** dell'imposta dagli stessi liquidata e sono chiamati in responsabilità solidale con le parti, ai sensi dell'art. 57, co. 1 e 2, D.P.R 26 aprile 1986, n. 131 [CFF ⊙ 2057].

Amministrazione della società: disciplina

	Disciplina attuale	Novità del decreto «anti-crisi»
Costituzione della società art. 2478 c.c.	• **Libro dei soci** • Libro delle decisioni dei soci • Libro delle decisioni degli amministratori • Libro dei verbali del collegio sindacale	• **Libro dei soci**: abrogato • Libro delle decisioni soci • Libro delle decisioni degli amministratori • Libro dei verbali del collegio sindacale
Deposito del bilancio art. 2478-bis c.c.	Entro 30 giorni dalla sua approvazione devono essere depositati: • **copia del bilancio**; • **elenco soci**; • **elenco degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali**	Entro 30 giorni dalla sua approvazione gli amministratori devono presentare al Registro delle imprese **copia del bilancio approvato**.
Trasferimento di partecipazioni art. 2470 c.c.	Il trasferimento delle partecipazioni ha **effetto** di fronte alla **società** dal momento dell'iscrizione nel libro soci. L'atto di trasferimento deve essere **depositato entro 30 giorni a cura del notaio** autenticante presso l'Ufficio del Registro delle imprese. L'iscrizione nel libro soci ha luogo su **richiesta** dell'alienante o dell'acquirente verso **esibizione** del **titolo** da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito.	Gli adempimenti amministrativi si concludono con il **deposito** dell'atto di trasferimento presso il **Registro** delle imprese.
Diritti del nuovo socio art. 2470 c.c.	Il nuovo socio acquisisce lo *status* socio mediante l'**iscrizione** nel libro di soci.	Il nuovo socio acquisisce lo *status* socio attraverso il **deposito** dell'atto di trasferimento presso il **Registro** delle **imprese**.

– *continua* –

– segue – Amministrazione della società: disciplina

	Disciplina attuale	Novità del decreto «anti-crisi»
Dichiarazione di diverso socio unico	Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, oppure quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare apposita dichiarazione per l'iscrizione nel Registro delle imprese, entro 30 giorni dall'iscrizione nel libro soci.	Le dichiarazioni degli amministratori al Registro delle imprese circa la mutata unipersonalità (o la ripristinata plurisoggettività) della società devono essere depositate entro 30 giorni dall'avvenuta variazione della compagine sociale.
Iscrizione di pegno ed usufrutto su quote art. 2470 c.c.	L'iscrizione del diritto di pegno e di usufrutto su quote dovrà essere trasmessa al Registro delle imprese e annotata sul libro soci.	L'iscrizione del diritto di pegno e di usufrutto su quote dovrà essere trasmessa esclusivamente al Registro delle imprese.
Pignoramento art. 2471 c.c.	Il pignoramento si esegue mediante notificazione alla società e successiva iscrizione al Registro delle imprese. Gli amministratori procedono senza indugio all'annotazione nel libro dei soci.	Il pignoramento si esegue mediante notificazione alla società e successiva iscrizione al Registro delle imprese.
Convocazioni assembleari art. 2479-bis c.c.	Le lettere raccomandate relative alla convocazione dei soci di S.r.l. dovranno essere spedite 8 giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci.	Le lettere raccomandate relative alla convocazione dei soci di S.r.l. dovranno essere spedite 8 giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal Registro delle imprese.
Responsabilità dell'acquirente per i versamenti dei decimi art. 2472 c.c.	Il cedente per 3 anni è obbligato solidalmente con l'acquirente per i versamenti ancora dovuti della quota sottoscritta. Tale triennio decorre dalla iscrizione del trasferimento nel libro dei soci.	Il cedente per 3 anni è obbligato solidalmente con l'acquirente per i versamenti ancora dovuti della quota sottoscritta. Tale triennio decorre dalla iscrizione del trasferimento nel Registro delle imprese.